



DECRETO LEGISLATIVO 102/2014 PER LE IMPRESE ENERGIVORE

Tra le novità dettate dal decreto legislativo 102/2014, entrato in vigore il 19 luglio 2014 (decreto efficienza energetica) si evidenziano: l'istituzione di un "Fondo nazionale", interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della PA e obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese. Il pacchetto di misure ha un unico obiettivo: **ridurre la dipendenza dalle importazioni estere di energia**, sfruttando lo strumento dell'efficientamento energetico e mettendo in atto azioni volte a dare stimolo all'economia. E per fare questo il Governo ha stanziato ben **800 milioni di euro** che andranno a beneficio di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica nel settore pubblico, nella produzione industriale e nei consumi domestici e a cui si aggiungono nuove norme in materia di certificazione, meccanismi di mercato e fatturazione.

INTERVENTI PER LA PA Nel dettaglio, il decreto prevede che a partire da quest'anno venga avviato un programma di interventi di **retrofit negli edifici della Pubblica Amministrazione centrale**, finanziato con 355 milioni degli 800 sopracitati, a copertura del periodo 2014-2020. A queste risorse si aggiungeranno i finanziamenti privati che potranno essere attivati attraverso contratti di prestazione energetica che ripaghino gli investimenti con i risparmi sulla bolletta. Nell'ambito delle forniture di prodotti e servizi della PA centrale è stato, inoltre, rafforzato il **vincolo di acquisto di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica**.

DIAGNOSI ENERGETICA PER LE IMPRESE Per le **grandi imprese e per quelle 'energivore'** viene introdotto l'obbligo di eseguire una diagnosi di efficienza energetica nei siti ubicati sul territorio nazionale, da ripetersi ogni quattro anni a partire dal 5 dicembre 2015; per le **PMI** invece il ricorso alle diagnosi energetiche sarà finanziato con 105 milioni, risorse che serviranno a sostenere programmi triennali di formazione ed informazione volto a promuovere l'uso efficiente dell'energia. Per incentivare la realizzazione dei progetti d'efficienza energetica a valle delle analisi effettuate, è stato anche previsto il **rafforzamento del meccanismo dei certificati bianchi** o Titoli di Efficienza Energetica.

PRODUZIONE ENERGETICA Il decreto prevede che le imprese che intendano realizzare **nuovi impianti di produzio-**

ne di energia elettrica o di energia termica, con potenza superiore a 20 MW termici nonché nuove reti di teleriscaldamento, effettuino **un'analisi costi-benefici**, mentre sarà contestualmente avviata un'indagine sul territorio nazionale per individuare le soluzioni più efficienti per soddisfare le esigenze di riscaldamento e raffreddamento ed identificare le aree con maggiore potenziale di sviluppo del teleriscaldamento.

FONDO NAZIONALE Il provvedimento istituisce, inoltre, il "**Fondo nazionale per l'efficienza energetica**" (70 milioni di euro per il periodo 2014-2020), nuovo strumento finalizzato alla concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti, a favore di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica ed in particolar modo per quelli sulle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

MISURE PER I CONSUMATORI Sono previste disposizioni che mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi energetici nei cittadini attraverso **una fatturazione fondata sul consumo reale** e non più sulla progressività rispetto ai consumi e l'obbligo per i responsabili dell'attività di misura di fornire agli utenti contatori individuali che misurino con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso (**'contatori intelligenti'**).

RETROFIT EDILIZIO E PROFESSIONALITA' Grande attenzione è rivolta infine all'elaborazione di programmi di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli edifici privati ed all'incremento delle professionalità e della qualità dei servizi energetici. Il provvedimento potenzia, infatti, la disponibilità di regimi di qualificazione e certificazione per i fornitori di servizi, rendendoli obbligatori, in alcuni casi, per l'accesso agli incentivi.

CERTIFICATI BIANCHI— PRECISAZIONI SULLA CUMULABILITA'

Il GSE, in una risposta alle domande più frequenti presenti sul proprio sito Internet, ha chiarito che i certificati bianchi sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico, mentre non sono cumulabili con le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 3.01.2013, né con l'ecobonus per la sostituzione di veicoli inquinanti, né con i finanziamenti statali in conto capitale.

SPALMA INCENTIVI VOLONTARIO: LE RINNOVABILI DIVERSE DAL FOTOVOLTAICO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, entra oggi in vigore il decreto attuativo che regola la rimodulazione volontaria degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico. Il **Dm Sviluppo economico 6 novembre 2014**, offre ai titolari degli impianti oggetto del provvedimento una opzione, accettando la quale **si ribassa l'incentivo** attualmente percepito (Tariffa onnicomprensiva o Certificato Verde) **prolungando di 7 anni** il periodo di incentivazione. Possono aderire all'opzione i titolari di impianti beneficiari di **Certificati Verdi o Tariffe onnicomprensive** (Dm 18 dicembre 2008), mentre risultano **esclusi**: 1) gli impianti a fonti rinnovabili (diversi da biomasse e biogas fino a 1 MW) per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014; 2) gli impianti biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW, per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2016; 3) gli impianti a fonti rinnovabili regolati dal Dm sviluppo 6 luglio 2012 (decreto incentivi fer elettriche dal 1° gennaio 2013); 4) gli impianti a fonti rinnovabili che ancora godono del CIP6. L'Allegato 1 del Dm Sviluppo economico 6 novembre 2014 contiene le **formule di calcolo** indispensabili per determinare l'entità del nuovo incentivo rimodulato. I titolari di impianti, che intendono aderire all'incentivo rimodulato, devono inoltrare la richiesta **entro il 17 febbraio 2015**, secondo modalità che verranno definite e pubblicate dal GSE entro il 19 dicembre 2014. L'incentivo rimodulato verrà riconosciuto a decorrere **dal 1° marzo 2015**. Ricordiamo infine che, secondo quanto previsto dal "Destinazione Italia" (anche se non esplicitamente ribadito dal Dm Sviluppo 6 novembre 2014), a coloro che non sottoscrivono l'opzione di rimodulazione viene garantita la normale prosecuzione dei diritti acquisiti, ma **si pone al contempo una condizione sul futuro** del loro impianto: "(...) per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica".

SPALMA INCENTIVI: NUOVA MODALITA' DI EROGAZIONE INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO

La norma stabilisce che "ai produttori sarà riconosciuto, ogni anno, un acconto pari al 90%, calcolato sulla base della produzione effettiva dell'anno precedente, con sal-

Circolare informativa n° 2/2014 - Torino, dicembre 2014

do entro 60 giorni dall'invio delle misure sulla produzione effettiva e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo". Il decreto ministeriale disciplina "le modalità di calcolo dell'acconto, le verifiche che il GSE è tenuto ad effettuare per evitare erogazioni indebite e la periodicità dei pagamenti, differenziata sulla base della dimensione degli impianti". In riferimento alle **nuove modalità di erogazione degli incentivi al fotovoltaico** si riportano di seguito le modalità di calcolo degli incentivi, in vigore dal 1° luglio 2014, in acconto e a conguaglio, a favore dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi di cui ai Decreti Ministeriali I, II, III, IV e V Conto Energia: **il valore della rata di acconto** è calcolato sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative all'anno precedente, qualora disponibili, oppure sulla base di una stima delle ore di produzione regionali ed è pari al 90%, calcolato sulla base della produzione effettiva (o stimata), dell'importo relativo all'anno precedente. Si prevedono i pagamenti secondo le seguenti modalità: 1) **pagamento rata di acconto**: con cadenza quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW, trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW, bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW e mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, purché, in tutti i casi, sia superata una soglia di importo da erogare pari a 100 €; 2) **pagamento conguaglio**: entro 60 giorni dal ricevimento delle misure e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.

SPALMA INCENTIVI: RIMODULAZIONE INCENTIVI SUL FOTOVOLTAICO

Ai proprietari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW vengono date tre alternative: a) erogazione per 24 anni della tariffa, ricalcolata secondo **percentuali di riduzione** indicate nell'allegato 2 al Decreto Competitività; b) incentivo erogato in 20 anni e **rimodulato** secondo modalità fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico; c) tariffa erogata **in 20 anni e ridotta**, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell'impianto. **Dal 1° gennaio 2015**, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW sarà **rimodulata a scelta dell'operatore** sulla base delle tre opzioni - a), b) e c).

Per l'attuazione dell'**opzione b)**, il GSE ha pubblicato qualche giorno fa le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare agli incentivi per calcolare la riduzione in base al periodo di incentivazione residuo, scaricabili al: <http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/>